SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 259

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreti concernenti la determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti nei settori: turismo - comparto «ristorazione collettiva»; servizi ambientali; turismo - comparto «aziende alberghiere».

08A8501-02-03

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2008.

Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 14 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, in base al quale il sindaco di Milano pro-tempore è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria dell'EXPO Milano 2015 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione Lombardia ed i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compreso un tavolo istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia *pro-tempore*, nonché stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Sentito il presidente della regione Lombardia;

Sentito il presidente della provincia di Milano;

Sentito il sindaco della città di Milano;

Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto dell'intervento

1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere necessarie per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 e per l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions (di seguito, *BIE)* secondo il dossier di candidatura predisposto dal Comitato promotore, sono istituiti gli organi e i soggetti di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto con le relative competenze.

2. Gli organi e i soggetti di cui al presente decreto provvedono a porre in essere, secondo le rispettive competenze di seguito specificate, tutti gli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015.

3. Gli interventi di cui al comma 2 consistono in opere di preparazione e costruzione del sito; opere infrastrutturali di connessione del sito stesso; opere riguardanti la ricettività; opere di natura tecnologica (di seguito denominate «opere essenziali» e le attività di organizzazione e di gestione dell'evento, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura approvato dal BIE (allegato I al presente decreto).

Art. 2.

Commissario straordinario delegato

1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, Commissario straordinario delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 (di seguito COSDE) è la dottoressa Letizia Brichetto Moratti, sindaco di Milano pro-tempore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, che resta in carica in qualità di Commissario fino al 31 dicembre 2016.

2. Il COSDE rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE ed è garante della realizzazione dell'EXPO Milano 2015, secondo quanto previsto nel dossier di candidatura e secondo gli obblighi assunti dal Governo italiano di cui all'art. 1.

3. A tal fine, il COSDE:

a) vigila sull'organizzazione di EXPO Milano 2015 e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura;

b) partecipa alle riunioni del CIPE, su invito del suo presidente, riferendo, anche periodicamente, sullo stato di attuazione degli interventi;

c) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione e sull'organizzazione dell'evento;

d) partecipa agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

e) esercita poteri di impulso sull'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, nonché poteri sostitutivi in caso di necessità e urgenza, per le opere di cui all'art. 1, comma 3, previa diffida all'organo competente;

f) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della SOGE;

g) presiede la Commissione di cui all'art. 3;

h) indice conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche con la partecipazione di soggetti privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni stesse; la conferenza di servizi si esprime sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi;

i) promuove l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse per la completa realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

4. Al fine di garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, il COSDE svolge altresì funzioni di vigilanza sulle attività relative alle opere connesse riportate nel dossier di candidatura e descritte nell'allegato II al presente decreto, altresì riferendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla puntuale esecuzione dei lavori.

Art. 3.

Commissione di coordinamento

1. È istituita la Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015 (di seguito COEM).

2. La COEM è presieduta dal COSDE ed è composta dai livelli istituzionali sociali, culturali e produttivi interessati dall'evento ed individuati con atto del COSDE, d'intesa con gli stessi interessati. Può partecipare alle riunioni della COEM l'amministratore delegato della SOGE, ove nominato.

3. La COEM costituisce sede di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di assicurare:

a) il raccordo e la coerenza ottimali tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell'evento EXPO Milano 2015, al fine di garantire la rispondenza delle fasi attuative al progetto di cui al dossier di candidatura approvato dal BIE;

b) il coinvolgimento dei diversi livelli interessati, al fine di garantire la coerenza progettuale e lo sviluppo delle sinergie necessarie alla riuscita dell'evento;

c) la formulazione e la proposta al COSDE di accordi di programma nonché di strumenti di programmazione negoziata, ai sensi della legge della regione Lombardia 14 marzo 2003, n. 2, tra tutte le amministrazioni interessate al fine di adottare le determinazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali da parte delle competenti amministrazioni, necessarie alla realizzazione degli interventi, anche su proposta del Tavolo di cui all'art. 5.

4. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della COEM sono determinate con proprio atto dal COSDE.

Art. 4.

Società di gestione EXPO Milano 2015 – SOGE S.p.A.

1. È istituita la Società di gestione EXPO Milano 2015 S.p.A. (di seguito SOGE) avente sede in Milano e, con oggetto sociale, lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'art. 1, comma 3, nonché di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015. L'atto costitutivo e lo statuto della SOGE sono predisposti dal COSDE nel rispetto della normativa in materia di società per azioni.

2. Soci della SOGE sono il Ministero dell'economia e delle finanze, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Altri enti locali o enti pubblici, secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle società per azioni, possono aderire alla SOGE, previa definizione della rispettiva quota di partecipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il consiglio di amministrazione della SOGE è formato da cinque componenti, nominati dall'assemblea dei soci. Per quanto attiene alla regione, alla provincia, ed al comune, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti, degli articoli 2449 e 2450 del codice civile e nell'ambito delle rispettive competenze, la nomina avviene su proposta dei presidenti della regione Lombardia e della provincia di Milano nonché del sindaco di Milano. Lo statuto disciplina la scelta del presidente del consiglio di amministrazione.

4. La SOGE, nel rispetto degli impegni assunti verso BIE dal Governo italiano e previsti nel dossier di candidatura, nonché nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, realizza o fa realizzare le opere necessarie per la migliore riuscita di EXPO Milano 2015, nonché organizza e gestisce l'EXPO Milano 2015.

5. La SOGE redige il piano finanziario dettagliato delle opere essenziali, nel rispetto di quanto riportato nel dossier di candidatura.

6. La SOGE è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici dagli enti finanziatori.

7. La SOGE redige, alla chiusura dell'evento EXPO Milano 2015, un rendiconto finanziario generale, sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia.

8. La SOGE stipula i contratti relativi alla gestione operativa dell'evento e ne acquisisce i proventi, così come previsto nel dossier di candidatura.

9. La SOGE, sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi.

10. La SOGE opera ed è disciplinata secondo le norme del diritto privato. Per la scelta dei suoi contraenti è soggetta alla disciplina interna e comunitaria vigente per i procedimenti a evidenza pubblica.

Art. 5.

Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali

1. È istituito il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali.

2. Il Tavolo è presieduto dal presidente *pro-tempore* della regione Lombardia. Al Tavolo partecipano il COSDE, il comune di Milano, il Ministero dell'economia e delle finanze, la provincia di Milano, i comuni di Rho e Pero, la Camera di commercio di Milano e, per quanto di eventuale, rispettiva competenza, altri Ministeri, gli enti locali regionali, nonché, se interessate, le altre regioni della Repubblica, enti ed organismi sovranazionali. A tal fine, sono definiti gli strumenti di programmazione negoziata con soggetti pubblici e privati.

3. Il Tavolo cura la programmazione e la realizzazione degli interventi ed attività regionali e sovra regionali relativi alle opere «connesse», riguardanti aree diverse da quelle concernenti il sito Expo 2015 come indicato nel dossier di candidatura approvato dal BIE.

Art. 6.

Riparto e assegnazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti pubblici statali previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere assegnati ed utilizzati per il COSDE entro i limiti dello stretto necessario al loro funzionamento, solo per fronteggiare esigenze non altrimenti risolvibili e sempre che non sussistano altre dotazioni e risorse finanziarie, sia di tipo straordinario sia di origine territoriale e locale. Salvo questa limitata quota, i finanziamenti in oggetto sono erogati direttamente in favore della SOGE, in conformità a quanto è stato previsto nel dossier di candidatura presentato al BIE e secondo il piano finanziario di cui al presente decreto.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 278

ALLEGATO 2

OPERE CONNESSE

OPERE EXPO 2015

RETE METROPOLITANA

OPERE FINANZIATE

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finanziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
M1 prolungamento Sesto-Monza Bettola	Sesto S.G. Cinisello Monza	Regione/Provincia	Comune di Sesto S.G., Cinisello Balsamo, Monza, Milano	Progetto Definitivo	206,00	206,00					
M4 Lorenteggio Linate - primo lotto San Cristoforo Sforza Policlinico	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	progetto definitivo	790,00	790,00					
M5 Bignami Garibaldi San Siro - primo lotto Bignami Garibaldi	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	in esecuzione	561,00	561,00					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					**1.351,00**	**1.351,00**					
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					**206,00**	**206,00**					
TOTALE					**1.557,00**	**1.557,00**					

OPERE DA FINANZIARE

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finanziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
M2 prolungamento Cologno-Vimercate	Cologno, Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo, Vimercate	Regione/Provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	533,00	6,00			210,80	316,20	2
M3 prolungamento San Donato-Paullo	San Donato, Peschiera, Mediglia, Settala, Paullo, Zelo Buon Persico	Regione/Provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	798,00	8,60			315,76	473,64	2
M4 Lorenteggio Linate - secondo lotto Sforza Policlinico Linate	Milano, Peschiera, Segrate	Comune di Milano	Comune di Milano Regione Lombardia	Progetto preliminare (definitivo in corso)	910,00	9,90		270,03	360,04	270,03	1
M5 Bignami Garibaldi San Siro - secondo lotto Garibaldi San Siro	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Progetto preliminare (definitivo in corso)	657,00	6,00		195,30	260,40	195,30	1
M6 1° lotto Bisceglie Castelbarco (sbinamento linea 1)	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità in corso	871,00		481,00	270,00		120,00	1
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					**2.438,00**	**15,90**	**481,00**	**735,33**	**620,44**	**585,33**	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					**1.331,00**	**14,60**	**-**	**-**	**526,56**	**789,84**	
TOTALE					**3.769,00**	**30,50**	**481,00**	**735,33**	**1.147,00**	**1.375,17**	

OPERE EXPO 2015

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finianziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
RETE VIARIA											
OPERE FINANZIATE											
Connessione nord-sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'A4 (raccordo gamma)		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia/Comune di Milano	progetto definitivo	30,00	30,00					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO											
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					30,00	30,00					
TOTALE					30,00	30,00					
OPERE DA FINANZIARE											
Bre.Be.Mi		Regione Lombardia			1.686,00						2
TEM		Regione Lombardia			1.742,00						2
Pedemontana		Regione Lombardia			4.559,00						1
Rho-Monza	Rho, Pero, Arese, Milano, Baranzate, Novate	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	200,00					200,00	1
Variante SS 233 Varesina	Arese, Bollate, Baranzate, Milano	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	progetto preliminare per la tratta nord/studio di fattibilita per la tratta sud	13,20					13,20	1
Prolungamento SS 11 Molino Dorino Cascina Merlata	Milano, Pero	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	progetto definitivo	54,00		39,00	5,00		10,00	1
Adeguamento del tratto dell'Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	7,00		6,00			1,00	1
Adeguamento rampa tangenziale Ovest - Autostrada A8 in direzione Milano		ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	5,00					5,00	1
Collegamento SS 33 e SS 11	Milano, Pero	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	progetto preliminare	96,00		72,00	5,00		18,00	1
Collegamento SS 11 e SS 233	Milano	ANAS/Provincia di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	69,00		55,00			14,00	1
collegamento tra la S.S. 33 e via Gallarate (PII Cascina Merlata)		Comune di Milano	ANAS/Provincia di Milano/Regione Lombardia	studio di fattibilità	20,00			20,00			1

OPERE EXPO 2015

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finianziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
Variante Cristina di Belgioioso	Milano, Baranzate	Comune di Milano	ANAS/Provincia di Milano/Regione Lombardia	studio di fattibilità	149,00		119,00			30,00	1
Parcheggi di corrispondenza P1,P2,P3,P4	Rho, Arese, Baranzate	da definire			64,00			64,00			1
Nodo di interscambio fiera	Rho	Comune di Milano	Regione Lombardia/Provincia/Comune di Rho	progetto preliminare	18,80	13,15		5,65			1
Strada Interquartiere Nord (Zara Expo)	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	studio di fattibilità	100,00					100,00	1
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					287,80	13,15	119,00	25,65	-	130,00	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					8.495,20	-	172,00	74,00	-	261,20	
TOTALE					8.783,00	13,15	291,00	99,65	-	391,20	

OPERE EXPO 2015

Opera	Territorio interessato	Ente competente	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo ML Euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del Bilancio Expo	Quota da finanziare a carico di privati	Quota da finanziare a carico dello Stato	Quota da finianziare a carico degli Enti Locali	Priorità per collegamento Expo
RETE FERROVIARIA											
OPERE FINANZIATE											
Passante Ferroviario (primo) Stazione Forlanini	Milano	RFI/Regione Lombardia/Comune di Milano		progettopreliminare	7,90	7,90					
Raccordi X a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	Regione Lombardia	in esecuzione	4,70	4,70					
Raddoppio e interramento della tratta Saronno-Novara/Malpensa e raccordo Z		RFI	Regione Lombardia	in esecuzione	137,40	137,40					
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					7,90	7,90	-	-	-	-	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					142,10	142,10	-	-	-	-	
TOTALE					150,00	150,00	-	-	-	-	
OPERE DA FINANZIARE											
Terzo Binario Rho-Gallarate(*)		RFI	Regione Lombardia	Progetto preliminare	302,45	10,00			292,45		1
Raccordo Y a Busto Arsizio	Busto Arsizio	RFI	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	48,00	10,00			38,00		1
Collegamento Terminal 1- Terminal 2 a Malpensa		RFI	Regione Lombardia	Studio di fattibilità	130,00	4,00			126,00		1
Secondo Passante Ferroviario (*)	Milano	RFI/Regione Lombardia/Comune di Milano		in corso lo studio di fattibilità	1.000,00			800,00	200,00		2
TOTALE COMPETENZA COMUNE DI MILANO					1.000,00	-	-	800,00	100,00	100,00	
TOTALE COMPETENZA ALTRI ENTI					480,45	24,00	-	-	456,45	-	
TOTALE					1.480,45	24,00	-	800,00	556,45	100,00	

(*) E' inoltre allo studio l'inserimento di un quarto Binario tra Rho e Parabiago che permette un migliore cadenzamento del Servizio ferriviario regionale sulla stazione di Rho

(**) E' in corso uno studio di fattibilità che dovrà individuare il migliore tracciato. Nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano, RFI per la valorizzazione delle aree ferroviarie da dismettere, potrà essere finanziata parte dell'opera.

08A08844

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2008.

Correzione del decreto 30 luglio 2008, relativo alla proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Grammichele.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale emesso in data 30 luglio 2008, da cui risulta che nel giorno 14 giugno 2008 l'Ufficio del giudice di pace di Grammichele non è stato in grado di funzionare regolarmente per disinfestazione;

Rilevato che in tale decreto l'Ufficio giudiziario interessato è stato erroneamente indicato come Ufficio del giudice di pace anziché Sezione distaccata di Grammichele, come da nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 12 settembre 2008;

Ritenuto che, pertanto si deve provvedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto sopraindicato;

Decreta:

Nel decreto ministeriale emesso il 30 luglio 2008 l'Ufficio giudiziario che non è stato in grado di funzionare regolarmente il giorno 14 giugno 2008 per disinfestazione deve intendersi Sezione distaccata di Grammichele e non già Ufficio del giudice di pace di Grammichele.

Roma, 29 ottobre 2008

p.*Il Ministro:* CASELLATI

08A08838

DECRETO 17 novembre 2008.

Rettifica di errori materiali contenuti nelle tabelle annesse ai decreti 2 e 28 aprile 2008 relativi alle sedi notarili di Melegnano e Trescore Balneario.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto in data 2 aprile 2008 che ha rideterminato il numero complessivo delle sedi notarili ed il numero di sedi attribuito a ciascun distretto;

Visto il decreto in data 28 aprile 2008 con il quale è stata determinata la residenza dei notai all'interno di ciascun distretto notarile, sostituendo la tabella annessa al decreto ministeriale 30 luglio 1997;

Ritenuto che al 31 marzo 2008 nel comune di Melegnano dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese vi erano due sedi di notaio e non tre;

Ritenuto che al 31 marzo 2008 nel comune di Trescore Balneario del distretto notarile di Bergamo vi era una sola sede di notaio e non due;

Rilevato che occorre procedere alla correzione degli errori materiali del decreto 2 aprile 2008 e del decreto 28 aprile 2008 relativi alle sedi di notaio in Melegnano e in Trescore Balneario;

Decreta:

Nelle tabelle annesse al decreto ministeriale 2 aprile 2008 sono apportate le seguenti correzioni di errore materiale:

a pagina 6, in corrispondenza della Corte di Appello di Brescia, nel riquadro: sedi attuali, al posto di 238 leggasi 237 e nel riquadro: sedi dopo la revisione, al posto di 338 leggasi 337; in corrispondenza della Corte di Appello di Milano, nel riquadro: sedi attuali, al posto di 617 leggasi 616 e nel riquadro: sedi dopo la revisione, al posto di 829 leggasi 828; nei totali rispettivamente corrispondenti al posto di 5312 leggasi 5310 e al posto di 6152 leggasi 6150;

a pagina 8, in corrispondenza della Corte di Appello di Brescia, nel riquadro: sedi attuali, al posto di 238 leggasi 237; in corrispondenza della Corte di Appello di Milano, nel riquadro: sedi attuali, al posto di 617 leggasi 616; nel totale corrispondente al posto di 5312 leggasi 5310;

a pagina 11, in corrispondenza della Corte di Appello di Brescia, nel riquadro: sedi, al posto di 78 leggasi 77 e nel riquadro: totale sedi, al posto di 125 leggasi 124; nei totali rispettivamente corrispondenti, al posto di 238 leggasi 237 e al posto di 338 leggasi 337; in corrispondenza della Corte di Appello di Milano nel riquadro: sedi, al posto di 492 leggasi 491 e nel riquadro: totale sedi, al posto di 670 leggasi 669; nei totali rispettivamente corrispondenti, al posto di 617 leggasi 616 e al posto di 829 leggasi 828;

a pagina 19 nel rigo: totali globali, al posto di 5312 leggasi 5310 e al posto di 6152 leggasi 6150;

a pagina 20, in corrispondenza della Corte di Appello di Brescia, nel riquadro: sedi attuali, al posto di 238 leggasi 237 e nel riquadro: sedi dopo la revisione, al posto di 338 leggasi 337; in corrispondenza della Corte di Appello di Milano, nel riquadro: sedi attuali, al posto di 617 leggasi 616 e nel riquadro: sedi dopo la revisione, al posto di 829 leggasi 828; nei totali rispettivamente corrispondenti, al posto di 5312 leggasi 5310 e al posto di 6152 leggasi 6150.

Nella tabella annessa al decreto ministeriale in data 28 aprile 2008 è apportata la seguente correzione di errore materiale:

a pagina 24, in corrispondenza della Corte di Appello di Brescia - distretto notarile di Bergamo, nel riquadro numero dei posti al 31 marzo 2008, al posto del numero 2 in relazione alla sede di Trescore Balneario leggasi 1 e nel riquadro: numero dei posti ai sensi del decreto mi-

nisteriale 2 aprile 2008, al posto di 2 leggasi 1; nei totali rispettivamente corrispondenti anziché 78 e 125 leggasi 77 e 124;

a pagina 68, in corrispondenza della Corte d'Appello di Milano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, nel riquadro: numero dei posti al 31 marzo 2008, in relazione alla sede di Melegnano, al posto del numero 3 leggasi 2 e nel riquadro: numero dei posti ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008, al posto del numero 4 leggasi 3; nei totali rispettivamente corrispondenti anziché 492 e 670 leggasi 491 e 669;

a pagina 124, in corrispondenza delle Corti di Appello di Brescia e Milano, nel riquadro: numero dei posti ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2008, al posto di 338 e 829 leggasi rispettivamente 337 e 828 e in corrispondenza del totale, al posto di 6152 leggasi 6150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2008

Il Ministro: ALFANO

08A08836

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2008.

Modifica dei PPDG d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 23 maggio 2008, pervenuta il 30 maggio 2008, con la quale l'avv. Corrado Conti nato a Città Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti ulteriori 8 conciliatori;

Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i PPDG 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007 e 15 febbraio 2008 con i quali è stato ampliato il numero dei conciliatori;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificato che i conciliatori nelle persone di:

avv. Alessandro Bonzo nato a Castelnuovo Belbo (Asti) il 13 febbraio 1943,

avv. Francesco Di Stefano nato a Palma di Campania (Napoli) il 21 marzo 1951,

prof. Andrea Calamanti nato a Montelupone (Macerata) il 9 settembre 1949,

prof.ssa Ilaria Pagni nata a Vinci il 25 luglio 1964,

avv. Laura Ristori nata a Firenze il 5 gennaio 1968,

avv. Daniele Sciarrillo nato a Bari il 6 agosto 1965,

avv. Giuseppe Taibi nato ad Agrigento il 3 maggio 1964,

avv. Pierluigi Tirale nato a Brescia il 7 giugno 1962,

sono in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007 e 15 febbraio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentavi di conci1iazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale a Roma, via delle Botteghe Oscuren. 54 (codice fiscale e partita I.V.A.: 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria», limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 8 unità:

avv. Alessandro Bonzo,

avv. Francesco Di Stefano,

prof. Andrea Calamanti,

prof.ssa Ilaria Pagni,

avv. Laura Ristori,

avv. Daniele Sciarrillo,

avv. Giuseppe Taibi e avv. Pierluigi Tirale.

Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 16 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08796

PROVVEDIMENTO 16 giugno 2008.

Accreditamento, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «e.school» Associazione Culturale e Linguistica, in Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 5 maggio 2008, pervenuta il 13 maggio 2008, integrata il 16 maggio 2008, con la quale la dott.ssa Stano Roberta, nata a Cosenza il 18 febbraio 1964 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «e. school» Associazione Culturale e Linguistica, con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele n. 30/32, codice fiscale 98052330788, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione «e. school» Associazione Culturale e Linguistica risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività in Cosenza, via Monte San Michele n. 30/32;

che i formatori nelle persone di:

prof.ssa Chiappetta Giovanna, nata a San Lucido il 28 giugno 1964,

prof. Caterini Enrico, nato a Cosenza il 26 gennaio 1963,

avv. Provenzano Domenico nato a Cosenza il13 maggio 1937,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'accreditamento dell'associazione «e. school» Associazione Culturale e Linguistica, con sede legale in Cosenza via Monte San Michele n. 30/32, codice fiscale 98052330788, tra i sogetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 16 giugno 2008

p. *Il direttore generale:* RETTURA

08A08797

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cerealcoop - Società cooperativa» in liquidazione, in Forlì.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cerealcoop - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Forlì (codice fiscale 01379480401), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Baratti, nato a Rimini il 18 luglio 1978 domiciliato in Rimini, via Ariete, n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08799

DECRETO 5 novembre 2008.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo e in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 255 ed in particolare l'art. 9;

Considerato che le richieste di conferma di iscrizione nell'elenco presentate dalle associazioni sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20;

Considerato che con decreto del Direttore generale per la concorrenza e i consumatori del 21 ottobre 2008 è stata sciolta positivamente la riserva a favore dell'Associazione Confconsumatori, a decorrere dall'anno 2008;

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2008, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

Acu - Associazione consumatori utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, con sede legale in Roma, via G.M. Lancisi, 25;

Adoc - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;

Adusbef - Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi, con sede legale in Roma, via Farini, 62;

Altroconsumo - Associazione indipendente di consumatori, con sede legale in Milano, via Valassina, 22;

Assoutenti - Associazione nazionale degli utenti dei servizi pubblici, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;

Ctcu - Centro tutela consumatori utenti verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;

Cittadinanzattiva, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;

Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, viale Mazzini, 73;

Codici - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;

Confconsumatori - Confederazione generale dei consumatori, con sede legale in Parma, via Mazzini, 43;

Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;

La casa del consumatore, con sede legale in Milano, viale Monza, 137;

Lega consumatori, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;

Movimento consumatori, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Movimento difesa del cittadino, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Unione nazionale consumatori, con sede legale in Roma, via Duilio, 13.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08749

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «BioAgriCoop s.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005, con il quale l'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 novembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che la Cooperativa Caseificio Pugliese società agricola coop.va ha comunicato, con nota del 1º ottobre 2008, di confermare l'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 novembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «BioAgriCoop s.c.r.l.», con decreto 18 novembre 2005, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», registrata con il Regolamento (CE) n. 1107 de 12 giugno 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 novembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08750

DECRETO 12 novembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» quale autorità pubblica, incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 509 del 15 marzo 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria Olio essenziale»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 29 novembre 2005, con il quale la «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 novembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, con nota del 10 novembre 2008, ha comunicato di confermare la «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 novembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 509 del 15 marzo 2001, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente la «Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei derivati degli Agrumi» è obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 15 novembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08751

DECRETO 13 novembre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analisi Kemia Srl» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 246 del 21 ottobre 2005 con il quale al laboratorio Analisi Kemia Srl, ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

al laboratorio Analisi Kemia Srl, ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2008, par. 3
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto ridotto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

08A08752

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 410 del Codice di Procedura Civile;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale è stato ricostituito presso la sede della Direzione provinciale di conciliazione per le Controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 58 del 6 dicembre 2002, con il quale il sig. Sigillino Pietro è stato nominato membro supplente della predetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. 110/08 del 23 ottobre 2008, con la quale la Unione Generale del Lavoro (UGL) di Matera ha designato la sig.ra Cifarelli Angela quale membro supplente, in sostituzione del sig. Sigillino Pietro;

Decreta:

La sig.ra Cifarelli Angela, nata a Monterotondo (Roma) l'8 aprile 1960, è nominata membro supplente della Commissione di Conciliazione per le Controversie individuali di lavoro di Matera in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Sigillino Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 30 ottobre 2008

Il direttore provinciale: MOLFETTA

08A08607

DECRETO 30 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 410 del Codice di Procedura Civile;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale è stato ricostituito presso la sede della Direzione provinciale di conciliazione per le Controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale il sig. Ferrara Gianfranco è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota prot. 18953 del 12 settembre 2008, con la quale la Unione Generale del Lavoro (UGL) di Matera ha designato la sig.ra D'Amico Luigi quale membro supplente, in sostituzione del sig. Ferrara Gianfranco;

Decreta:

Il sig. D'Amico Luigi, nato a Taranto il 1° febbraio 1954, è nominata membro effettivo della Commissione di Conciliazione per le Controversie individuali di lavoro di Matera in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Ferrara Gianfranco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 30 ottobre 2008

Il direttore provinciale: MOLFETTA

08A08608

DECRETO 30 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale è stato ricostituito presso la sede della Direzione provinciale di conciliazione per le Controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 41 del 27 ottobre 1999, con il quale il sig. Andrisani Tommaso è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 14 ottobre 2008, con la quale la CGIL di Matera ha designato il sig. Giannella Giuseppe quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Andrisani Tommaso;

Decreta:

Il sig. Giannella Giuseppe, nato a Miglionico il 12 gennaio 1955, è nominato membro effettivo della Commissione di Conciliazione per le Controversie individuali di lavoro di Matera in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Andrisani Tommaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 30 ottobre 2008

Il direttore provinciale: MOLFETTA

08A08609

DECRETO 30 ottobre 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale è stato ricostituito presso la sede della Direzione provinciale di conciliazione per le Controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 13 del 6 maggio 1999, con il quale il sig. Gaudiano Giovanni è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 14 ottobre 2008, con la quale la CGIL di Matera ha designato il sig. Andrisani Francesco Paolo quale membro supplente, in sostituzione del sig. Gaudiani Giovanni;

Decreta:

Il sig. Andrisani Francesco Paolo, nato a Matera il 17 settembre 1974, è nominato membro supplente della Commissione di Conciliazione per le Controversie individuali di lavoro di Matera in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Gaudiani Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, 30 ottobre 2008

Il direttore provinciale: MOLFETTA

08A08610

ORDINANZA 5 novembre 2008.

West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;

Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2006, n. 166, relativo all'istituzione dell'anagrafe equina;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 recante «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità Centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Vista l'Ordinanza del Ministero della sanità 6 ottobre 1984 Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 279 del 10 ottobre 1984;

Visto il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi;

Rilevato che si sono evidenziati casi di encefalomielite di tipo West Nile in cavalli allevati in alcune Province delle regioni Emilia-Romagna e Veneto tra la fine di agosto e inizio di settembre 2008, nonché gli ultimi casi segnalati nella regione Lombardia, e che nell'ambito delle attivita del Piano di cui decreto 29 novembre 2007 sono state evidenziate positività virologiche per West Nile Disease (WND) in uccelli selvatici (gazze e cornacchie);

Considerato che l'uomo e gli altri animali (in particolare il cavallo) si infettano a seguito della puntura di zanzare infette ma non rappresentano, a differenza degli uccelli, un pericolo di diffusione ulteriore dell'infezione e possono pertanto essere utilizzati quali indicatori della diffusione della infezione, ma non risulta necessario prevedere misure di restrizione sulle aziende presenti nei territori interessati dalla circolazione virale;

Rilevato che non vi sono dati certi sull'estensione dell'area geografica in cui il virus West Nile può essersi diffuso nelle popolazioni domestiche o selvatiche, né sulla presenza di ecosistemi in grado di consentire l'endemizzazione dell'infezione;

Considerata la necessità di definire l'area territoriale di diffusione dell'infezione e di conoscere la reale entità mediante un piano straordinario basato sul campionamento di cavalli stanziali e bovini presenti nel territorio oltre al controllo di volatili sinantropi e che tali esiti dovranno essere tenuti in considerazione ai fini della definizione dell'attività di sorveglianza nazionale 2009;

Vista la nota della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario prot. n. 0018818-P- del 17 settembre 2008 con la quale è stato raccomandato di implementare in tempi rapidi il sistema informativo per la registrazione delle attività relative al Piano di sorveglianza per West Nile Disease al fine di garantire l'uniformità di azioni sul territorio nonché fornire informazioni rapide e validate al Sistema Sanitario Nazionale, per la gestione dell'emergenza epidemica;

Considerata la necessità e l'urgenza di adottare misure straordinarie di sorveglianza finalizzate alla cognizione dell'espansione del fenomeno;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini» registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;

Visto il parere del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche;

Ordina:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è aggiunta «l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)».

2. Le misure delle presente ordinanza si applicano nei casi di insorgenza di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease). Nei casi di insorgenza delle rimanenti forme di encefalomielite equina trovano invece applicazione le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243.

3. Ai fini della presente ordinanza si intendono le seguenti definizioni:

a) «equide sospetto di West Nile Diseas»: un equide che, nel periodo di attività dei vettori, presenta atassia locomotoria o morte improvvisa in zona a rischio come definita all'allegato B, oppure un equide che, nel periodo di attività dei vettori, presenta almeno uno dei seguenti sintomi:

movimenti in circolo;

incapacità a mantenere la stazione quadrupedale;

paralisi/paresi agli arti;

fascicolazioni muscolari;

deficit propiocettivi.

Tali sintomi possono essere accompagnati da:

debolezza degli arti posteriori;

cecità;

ptosi del labbro inferiore, o paresi dei muscoli labiali o facciali;

digrignamento dei denti.

Deve essere considerato come sospetto di encefalomielite di tipo West Nile anche un risultato sierologico positivo in assenza di sintomatologia clinica;

b) «conferma del sospetto diagnostica»: avviene quando i campioni prelevati dall'equide sospetto di cui alla lettera *a)* risultano positivi ad uno o più esami di laboratorio di conferma effettuati dal CESME;

c) «positività recente e autoctona»: una positività confermata per la quale dall'indagine epidemiologica e dal quadro degli esami di laboratorio, si può presumere che l'infezione sia la conseguenza della circolazione del virus nel luogo in cui è stato tenuto l'animale negli ultimi due mesi.

Art. 2.

Ambito di applicazione e criteri

1. E obbligatoria sul territorio delle province di cui all'allegato *A* della presente ordinanza, l'attuazione del Piano di sorveglianza straordinaria per encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) secondo i criteri contenuti all'allegato *B* della presente ordinanza.

2. Il Piano di sorveglianza straordinaria di cui al precedente comma si intende integrativo delle attività già previste sull'intero territorio nazionale a norma del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

3. Il Piano di sorveglianza straordinaria di cui al comma 1 del presente articolo nei territori riportati all'allegato *A* alla presente ordinanza, avrà la durata di almeno tre mesi.

Art. 3.

Flussi informativi

1. Sulla base dei dati anamnestici e dei risultati dell'indagine epidemiologica, la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il CESME ed il servizio veterinario delle regioni interessate, identificano l'area interessata dalla circolazione virale.

2. I servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio, al fine di tutelare la salute umana, segnalano contestualmente alla regione e ai Dipartimenti di prevenzione umana, servizi igiene e sanità pubblica delle AUSL competenti per territorio, le positività recenti ed autoctone rilevate nell'area interessata dalla circolazione virale, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. I Dipartimenti di prevenzione umana, servizi igiene e sanità pubblica delle AUSL competenti per territorio segnalano ai servizi veterinari delle AUSL competenti per territorio, le positività accertate nell'uomo. Tale informativa deve essere comunicata anche alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al CESME.

4. Nell'area interessata dalla circolazione virale non si applicano gli ulteriori provvedimenti di restrizione delle movimentazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 4.

Identificazione degli equidi

1. Gli equidi sottoposti alle misure previste dalla presente ordinanza devono essere identificati ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2006.

2. Gli equidi di cui alla presente ordinanza non possono essere movimentati prima del termine delle prove diagnostiche. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui i cavalli siano correttamente identificati e rintracciabili ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2006.

Art. 5.

Sistema informativo

1. Le regioni e le province autonome per gli adempimenti di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, utilizzano il sistema telematico di gestione delle emergenze di cui alla nota della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prot. n. 0018818-P- del 17 settembre 2008.

Art. 6.

Vaccinazione facoltativa degli equidi

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali espleta, su specifica richiesta delle regioni e province autonome, le procedure per rendere disponibile un

presidio immunizzante per consentire la vaccinazione facoltativa a carico dei proprietari/detentori degli equidi.

2. L'avvenuta vaccinazione di cui al comma 1 deve essere registrata al capitolo VI del documento di identità (passaporto) dell'equide di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2006.

Art. 7.

Modifiche

1. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si possono apportare modifiche ed integrazioni agli allegati *A* e *B* della presente ordinanza, sulla base dell'evoluzione epidemiologica.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana ed ha validità sino al 31 dicembre 2010.

Roma, 5 novembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 58

ALLEGATO *A*

Regione Emilia-Romagna:

la parte della provincia di Bologna situata a nord della via Emilia;

provincia di Ferrara:

la parte della provincia di Modena situata a nord della via Emilia;

la parte della provincia di Ravenna situata a nord della via Emilia;

Regione Veneto: provincia di Rovigo.

Regione Lombardia: provincia di Mantova.

ALLEGATO *B*

Piano di sorveglianza straordinario per la West Nile Disease.

In Italia, a seguito del focolaio di West Nile disease (WND) del 1998, è stato attuato, tramite una seriè di ordinanze ministeriali e ultimamente con il decreto 29 novembre 2007 del Ministero della salute, un piano di sorveglianza nazionale nei confronti di tale malattia.

Sulla base delle recenti positività confermate in Emilia-Romagna e Veneto tra la fine di agosto e settembre 2008, per meglio comprendere la diffusione di tale infezione sul territorio, è predisposto un piano di sorveglianza straordinaria con controlli integrativi nelle aree nelle quali sono stati rilevati i focolai di malattia e le positività sierologiche. Nella prima ed immediata fase si deve definire l'area territoriale di diffusione dell'infezione attraverso il prelievo di campioni di sangue da cavalli stanziali, in bovini sentinella presenti nel territorio sottoposti a prelievo di sangue nell'ambito del piano di sorveglianza per la bluetongue e con i controlli effettuati nell'ambito della sorveglianza sui volatili sinantropi.

Definizione dell'area geografica a rischio.

Nella prima fase di attuazione del piano sono sottoposte a sorveglianza le intere province di Rovigo, Ferrara, Mantova e la zona a nord della via Emilia delle province di Modena, Bologna e Ravenna

(Fig. 1). Tale area potrà essere estesa in seguito alla valutazione dei risultati ottenuti nel corso delle attività di monitoraggio.

Fig. 1. Area oggetto della sorveglianza straordinaria per West Nile Disease.
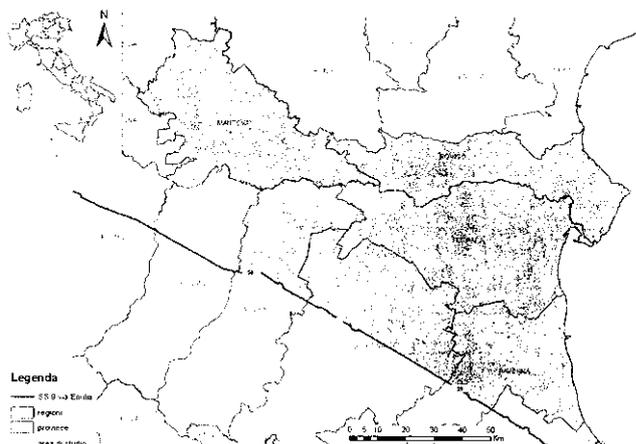
Attività di sorveglianza straordinaria da effettuare nell'area geografica a rischio.

In tale zona verranno eseguite le eseguenti attività:

a) sorveglianza sindromica: in collaborazione con i veterinari libero professionisti, mediante segnalazione di sindromi neurologiche in cavalli presenti in tale area. L'attività prevede la messa a punto e distribuzione di un questionario ai veterinari con la finalità di individuare cavalli in cui, nel periodo di attività dei vettori, si sono manifestate sindromi neurologiche riferibili alla malattia. A seguito di segnalazione i cavalli presenti negli allevamenti, che in base alle informazioni anamnestiche potrebbero risultare infetti, saranno sottoposti a esami di laboratorio. In caso di risultato positivo dovrà essere effettuata la raccolta di informazioni epidemiologiche essenziali alla corretta valutazione dei risultati di laboratorio (tracciabilità e verifica dell'anagrafica). I campioni di sangue devono essere accompagnati dalla scheda W08 (di cui al decreto 29 novembre 2007) compilata, mentre i campioni di organi devono essere scortati dalla scheda W09;

b) controllo sierologico di allevamenti di cavalli stanziali scelti in base alla loro attitudine produttiva e alla dislocazione sul territorio (georeferenziazione). Potranno anche essere utilizzati, quando disponibili, sieri prelevati nelle sopracitate zone nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza per l'Anemia Infettiva equina o nell'ambito di prelievi per altri motivi. I campioni di sangue devono essere accompagnati dalla scheda W08 debitamente compilata;

c) controllo sierologico bovini sottoposti a prelievo per altre motivazioni. Saranno inviati al Centro di referenza per le malattie esotiche dell'IZS di Teramo (CESME) i sieri prelevati dagli animali sentinella nell'ambito del Piano nazionale di sorveglianza della bluetongue. I campioni di sangue prelevati dai bovini dovranno essere accompagnati dalla scheda SBT11 di cui al Piano nazionale di sorveglianza della bluetongue;

d) controllo uccelli sinantropi verranno sottoposti a prelievi virologici/sierologici uccelli selvatici non migratori catturati nell'ambito di altri piani di controllo, quali ad esempio per la trichinellosi o l'influenza aviaria, o ritrovati morti;

e) sorveglianza entomologica. Secondo i protocolli di cattura riportati nel Piano di sorveglianza nazionale della WND, in stretta colla-

borazione con il Centro di referenza per le malattie esotiche dell'IZS di Teramo (CESME) e con gli IZS competenti per territorio sarà effettuata una sorveglianza intensificata nelle aree a rischio e nelle aziende dove sono stati rilevati casi di WND.

Il campionamento effettuato ai sensi dei punti *b)* e *c)* deve coprire in maniera uniforme e significativa l'intero territorio dell'area oggetto di sorveglianza. Per attuare tale procedura verranno identificati gli allevamenti da monitorare, i cui dati, completi delle coordinate geografiche, saranno prontamente registrati nella banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica.

I test di prima istanza possono essere effettuati da parte degli IZS previsti nella nota DGSA prot. n. 19116-p/ del 26 settembre 2008. I campioni positivi devono essere inoltrati rapidamente al CESME per la conferma.

I risultati di tale attività di sorveglianza saranno trasmessi ai servizi di medicina preventiva dei Dipartimenti di prevenzione umana per i successivi provvedimenti e indagini nell'ambito della sorveglianza umana.

Sistema informativo.

Il Sistema Informativo per la gestione del Piano di sorveglianza nazionale per la WND è disponibile all'indirizzo www.sorveglianza.izs.it/emergenze e permette la registrazione di tutte le attività relative al piano di sorveglianza per la WND nonché la registrazione e l'aggiornamento di tutti i sospetti focolai riscontrati sul territorio, come da disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984.

In particolare, tale sistema informativo è alimentato con cadenza settimanale da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali per quanto concerne gli esiti degli esami di laboratorio.

Il sistema, inoltre, permette la stampa da parte dei servizi veterinari di tutta la modulistica di accompagnamento campioni prevista dal Piano di sorveglianza nazionale per la West Nile, già precompilata in tutte le sue parti.

Nel sito stesso sono disponibili tutti gli esiti degli esami di laboratorio effettuati nell'ambito delle attività di sorveglianza della WND, interrogabili secondo modalità plurime, anche attraverso gli estremi identificativi dei cavalli positivi.

Al fine di accedere al sistema informativo gli Istituti zooprofilattici sperimentali ed i servizi veterinari regionali debbono comunicare urgentemente all'indirizzo di e-mail emergenze.support@izs.it, tramite le schede W11 annesse al piano di sorveglianza (decreto 29 novembre 2007, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008), i nominativi dei referenti deputati ad accedere al sistema informativo, che riceveranno nel più breve tempo possibile tutte le istruzioni e la password per accedere al sistema informativo.

08A08798

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 novembre 2008.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153), in vigore dal 6 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 «Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» ;

Considerato che, in virtù dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'AIC e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di AIC dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente, non sono rinnovate.

I lotti già in commercio possono essere mantenuti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA

DITTA	AIC	MEDICINALE	CONFEZIONE
ALFA WASSERMANN S.P.A.	023549013	VESSIFLEX	POMATA 50 G
ALFA WASSERMANN S.P.A.	023549025	VESSIFLEX	GEL 50 G
ALFA WASSERMANN S.P.A.	023549037	VESSIFLEX	POMATA 30 G
ALFA WASSERMANN S.P.A.	023549049	VESSIFLEX	GEL 30 G
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	027779014	PREFERID	"0,025% UNGUENTO" TUBO 30 G
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	027779026	PREFERID	"0,025% CREMA" TUBO 30 G
EUPHARMED S.R.L.	031853017	DROPGEL	"0,2% GEL OFTALMICO" TUBO DA 10 G
FARMA VALENS S.R.L.	022078087	IMMUNOZIMA	30 COMPRESSE 500 MG
FARMA VALENS S.R.L.	022078099	IMMUNOZIMA	30 BUSTINE 250 MG
FARMA VALENS S.R.L.	022078101	IMMUNOZIMA	30 BUSTINE 500 MG
FEDERFARMA.CO S.P.A.	034965018	SOCLONAT	"100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE
FEDERFARMA.CO S.P.A.	034965020	SOCLONAT	"300 MG/10 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 6 FIALE
FEDERFARMA.CO S.P.A.	034965032	SOCLONAT	"100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 12 Ffiale
FERLITO FARMACEUTICI S.P.A.	013795012	FURANVIT	COLLIRIO 10 ML
GERMED PLIVA PHARMA S.P.A.	035425014	AMBROXOL GERMED PLIVA	"15 MG/2 ML SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" 10 FIALE
GERMED PLIVA PHARMA S.P.A.	035425026	AMBROXOL GERMED PLIVA	"30 MG/10 ML SCIROPPO" FLACONE 200 ML
GERMED PLIVA PHARMA S.P.A.	035425038	AMBROXOL GERMED PLIVA	"30 MG/10 ML SCIROPPO" 20 CONTENITORI MONODOSE 10 ML
I. S. F. S.P.A.	023300015	SIMPLAMOX	OS SOSPENSIONE 50 ML 2,5%
I. S. F. S.P.A.	023300054	SIMPLAMOX	IV 1 FLAC. 1G + 1 FIALA 4 ML

I. S. F. S.P.A.	023300066	SIMPLAMOX	IM IV 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2,5 ML
I. S. F. S.P.A.	023300078	SIMPLAMOX	12 COMPRESSE 750 MG
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	024588030	IPACEF	IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	025775026	IPATRIZINA	8 CAPSULE 500 MG
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	025775040	IPATRIZINA	1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	024131017	CEFABIOZIM	IM 1 FL 500 MG + 1 F
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	024131029	CEFABIOZIM	IM 3 FL 500 MG + 3 F
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	024131031	CEFABIOZIM	IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	024131043	CEFABIOZIM	IM 3 FL 1000 MG + 3 F
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	026134039	SEPTOMANDOLO	IM 1 FLAC. 1000 MG + 1 FIALA 4 ML
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	026134054	SEPTOMANDOLO	IV 1 FLAC. 1000 MG + 1 F SOLV. 10 ML
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	004614032	IPAVIT	IM3 F LIOF + 3 F SOLV 1000 MG
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	004614044	IPAVIT	IM 10 F LIOF + 10 F SOLV 1000 MG
INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	004614069	IPAVIT	OS 10 FL.INI 1000 MCG

ISTITUTO CANDIOLI S.P.A. PROFILATTICO E FARMACEUTICO	002715023	ANTISCABBIA	POMATA 100 G
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO RIPARI GERO S.P.A.	025968037	URSON	20 COMPRESSE 480 MG
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO S.P.A.	002880021	REOLINA	30 CONFETTI
ISTITUTO FARMACOTERAPICO ITALIANO S.P.A.	026327015	RUBINORM	20 CAPSULE 180 MG
K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.	024990032	LISIL	GRANULARE 30 BUSTINE 100 MG
K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.	024990083	LISIL	"15" 20 BUSTINE 1,5 G
LA.FA.RE. S.R.L.	025789013	FARETRIZIN	8 CAPSULE 500 MG
LA.FA.RE. S.R.L.	025789025	FARETRIZIN	1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE STEMP. 100 ML 5%
LA.FA.RE. S.R.L.	025803026	FARECEF	1 FLAC. G 1 + 1 FIALA 3 ML
LA.FA.RE. S.R.L.	025651086	DECAFAR	"50 MG SOLUZIONE ORALE" 10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML
LA.FA.RE. S.R.L.	008579017	CHINTEINA	40 COMPRESSE 200 MG
LA.FA.RE. S.R.L.	023867031	LAFARIN	8 COMPRESSE 1 G
LA.FA.RE. S.R.L.	023867043	LAFARIN	1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 10% 100 ML
LA.FA.RE. S.R.L.	024311021	LAFUREX	1 FL 500 MG + 1 F SOLV
LA.FA.RE. S.R.L.	024311045	LAFUREX	1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML
LA.FA.RE. S.R.L.	024890016	FAREMICIN	12 COMPRESSE 1 G
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	026693010	ALLERFEN	20 COMPRESSE 25 MG
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	026693022	ALLERFEN	SCIROPPO 150 G 0,1%

LIFEPHARMA S.P.A.	025545017	NEFADOL	20 COMPRESSE 30 MG
LIFEPHARMA S.P.A.	025545029	NEFADOL	6 FIALE 1 ML
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	034597029	CEFACLORO MERCK GENERICS	"250 MG/5 MLGRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 100 ML
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	033964014	ECONAZOLO	"1% CREMA" TUBO DA 30 G
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	035352018	FLUNISOLIDE MERCK GENERICS	"BAMBINI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" 15 CONTENITORI MONODOSE DA 2 ML
MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	035352020	FLUNISOLIDE MERCK GENERICS	"ADULTI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" 15 CONTENITORI MONODOSE
MERCK GENERICS ITALIA SPA	034597017	CEFACLORO MERCK GENERICS	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE
METAPHARMA S.R.L.	023842103	GIBIXEN	30 BUSTINE MONODOSE 500 MG
METAPHARMA S.R.L.	025933019	GIBIFLU	SPRAY NASALE 20 ML 200 SPRUZZI
NEW RESERCH S.R.L.	033188020	NECID	1 FLACONE POLV. SOLUZ. INIETT. 500 MG IM + FIALA SOLV.
NEW RESERCH S.R.L.	033188032	NECID	1 FLACONE POLV. SOLUZ. INIETT. 1 G EV + FIALA SOLV.
ONE DROP ONLY	008028033	ONDROLY A	FLACONE GOCCE 12 ML
ONE DROP ONLY	008028045	ONDROLY A	FLACONE GOCCE 30 ML
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	024459113	AMICASIL	"500 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA
PHARMATEX ITALIA S.R.L.	024459125	AMICASIL	"1000 MG/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	026420051	FLAMINASE	20 BUSTINE 10 MG
SANOL MEDICINALI S.R.L.	027375029	LITOBILE	30 CAPSULE 250 MG
SANOL MEDICINALI S.R.L.	032160018	RILANCE	"5 MICROGRAMMI/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO + 1 SIRINGA
SANOL MEDICINALI S.R.L.	032160020	RILANCE	"10 MICROGRAMMI/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO + 1 SIRINGA
SANOL MEDICINALI S.R.L.	032160032	RILANCE	"20 MICROGRAMMI/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO + 1 SIRINGA

SCLAVO S.P.A.	023292028	IG VAIOLO	1000 UI 1 FLACONE 2 ML
SCLAVO S.P.A.	023306020	KONYNE 500 CUTTER	1 FL LIOF 500 UI + FL SOLV 20 ML
SCLAVO S.P.A.	013362013	SIERO ANTICARBONCHIOSO SCLAVO	1 FIALA 10 ML
SCLAVO S.P.A.	010009013	SIERO ANTITETANICO SCLAVO	CAV 5000 UI 1 FL 2 ML
SCLAVO S.P.A.	010009025	SIERO ANTITETANICO SCLAVO	CAV 25000 UI 1 FL 10 ML
SCLAVO S.P.A.	010009037	SIERO ANTITETANICO SCLAVO	CAV 1500 UI 1 FL 1 ML
SCLAVO S.P.A.	010009049	SIERO ANTITETANICO SCLAVO	CAV 3000 UI 1 FL 1,5 ML
SCLAVO S.P.A.	010009052	SIERO ANTITETANICO SCLAVO	CAV 10000 UI 1 FL 5 ML
SCLAVO S.P.A.	010009064	SIERO ANTITETANICO SCLAVO	CAV 20000 UI 1 FL 10 ML
SCLAVO S.P.A.	010009076	SIERO ANTITETANICO SCLAVO	CAV 50000 UI 1 FL LIOF + 1 F
SCLAVO S.P.A.	010510016	SIERO CONTRO GANGRENA SCLAVO	25000 UI 1 FL 10 ML
SCLAVO S.P.A.	011198013	SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO	10000 UI 1 FL 10 ML
SCLAVO S.P.A.	011198025	SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO	20000 UI 1 FL 10 ML
SCLAVO S.P.A.	011198037	SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO	40000 UI 1 FL 10 ML
SCLAVO S.P.A.	006460012	SIERO ANTIRABBICO SCLAVO	5000 UI 1 FLACONE 10 ML
SCLAVO S.P.A.	006460036	SIERO ANTIRABBICO SCLAVO	1000 UI 1 FLACONE 8 ML
VECCHI & PIAM S.A.P.A.	034293035	OSTEONORM	"300 MG/10 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 6 FIALE
WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO. LTD	026744019	KISOLV	1 FL 100000 UI + 1 F SOLV 2 ML

08A08755

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 12, 13, 14, 17, 18 e 19 novembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2530
Yen	121,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,415
Corona danese	7,4458
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82310
Fiorino ungherese	271,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,7658
Nuovo leu romeno	3,8563
Corona svedese	10,1065
Corona slovacca	30,495
Franco svizzero	1,4868
Corona islandese	202,00
Corona norvegese	8,7825
Kuna croata	7,1500
Rublo russo	34,4759
Nuova lira turca	2,0601
Dollaro australiano	1,8992
Real brasiliano	2,8484
Dollaro canadese	1,5193
Yuan cinese	8,5574
Dollaro di Hong Kong	9,7119
Rupia indonesiana	14472,15
Won sudcoreano	1712,85
Peso messicano	16,3517
Ringgit malese	4,5014
Dollaro neozelandese	2,1801
Peso filippino	61,200
Dollaro di Singapore	1,8890
Baht tailandese	43,824
Rand sudafricano	13,0813

Dollaro USA	1,2525
Yen	120,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,293
Corona danese	7,4479
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84420
Fiorino ungherese	269,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,7426
Nuovo leu romeno	3,8023
Corona svedese	10,1180
Corona slovacca	30,410
Franco svizzero	1,4917
Corona islandese	205,00
Corona norvegese	8,8670
Kuna croata	7,1255
Rublo russo	34,5185
Nuova lira turca	2,0486
Dollaro australiano	1,9596
Real brasiliano	2,9083
Dollaro canadese	1,5465
Yuan cinese	8,5546
Dollaro di Hong Kong	9,7071
Rupia indonesiana	14842,13
Won sudcoreano	1740,35
Peso messicano	16,2136
Ringgit malese	4,5071
Dollaro neozelandese	2,2515
Peso filippino	61,750
Dollaro di Singapore	1,8941
Baht tailandese	43,828
Rand sudafricano	12,9985

Dollaro USA	1,2675
Yen	122,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,369
Corona danese	7,4474
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85980
Fiorino ungherese	270,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,7344
Nuovo leu romeno	3,7475
Corona svedese	9,9948
Corona slovacca	30,420
Franco svizzero	1,5100
Corona islandese	212,00
Corona norvegese	8,7525
Kuna croata	7,1173
Rublo russo	34,7235
Nuova lira turca	2,0736
Dollaro australiano	1,9301
Real brasiliano	2,9419
Dollaro canadese	1,5504
Yuan cinese	8,6497
Dollaro di Hong Kong	9,8233
Rupia indonesiana	14956,50
Won sudcoreano	1788,06
Peso messicano	16,4395
Ringgit malese	4,5573
Dollaro neozelandese	2,2742
Peso filippino	62,370
Dollaro di Singapore	1,9243
Baht tailandese	44,331
Rand sudafricano	12,9558

Dollaro USA	1,2660
Yen	121,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,395
Corona danese	7,4474
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84825
Fiorino ungherese	268,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,7730
Nuovo leu romeno	3,7970
Corona svedese	10,0126

Corona slovacca	30,400
Franco svizzero	1,5150
Corona islandese	210,00
Corona norvegese	8,7920
Kuna croata	7,1307
Rublo russo	34,7162
Nuova lira turca	2,0674
Dollaro australiano	1,9430
Real brasiliano	2,9148
Dollaro canadese	1,5502
Yuan cinese	8,6429
Dollaro di Hong Kong	9,8116
Rupia indonesiana	15065,40
Won sudcoreano	1810,38
Peso messicano	16,5466
Ringgit malese	4,5582
Dollaro neozelandese	2,2725
Peso filippino	62,410
Dollaro di Singapore	1,9281
Baht tailandese	44,291
Rand sudafricano	12,7347

Dollaro USA	1,2653
Yen	121,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,655
Corona danese	7,4484
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84210
Fiorino ungherese	271,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,8295
Nuovo leu romeno	3,8380
Corona svedese	10,1845
Corona slovacca	30,380
Franco svizzero	1,5166
Corona islandese	215,00
Corona norvegese	8,9000
Kuna croata	7,1340
Rublo russo	34,6870
Nuova lira turca	2,0995
Dollaro australiano	1,9511
Real brasiliano	2,9279
Dollaro canadese	1,5554
Yuan cinese	8,6400
Dollaro di Hong Kong	9,8061
Rupia indonesiana	15278,50
Won sudcoreano	1839,11
Peso messicano	16,6767
Ringgit malese	4,5582
Dollaro neozelandese	2,2983
Peso filippino	63,010
Dollaro di Singapore	1,9312
Baht tailandese	44,317
Rand sudafricano	12,9900

Dollaro USA	1,2634
Yen	122,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,718
Corona danese	7,4499
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83980
Fiorino ungherese	271,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	3,8500
Nuovo leu romeno	3,8503
Corona svedese	10,1375
Corona slovacca	30,390
Franco svizzero	1,5228
Corona islandese	240,00
Corona norvegese	8,8700
Kuna croata	7,1296
Rublo russo	34,6655
Nuova lira turca	2,1196
Dollaro australiano	1,9457
Real brasiliano	2,9887
Dollaro canadese	1,5634
Yuan cinese	8,6271
Dollaro di Hong Kong	9,7915
Rupia indonesiana	15413,48
Won sudcoreano	1827,95
Peso messicano	16,6768
Ringgit malese	4,5609
Dollaro neozelandese	2,3031
Peso filippino	63,090
Dollaro di Singapore	1,9299
Baht tailandese	44,251
Rand sudafricano	13,2036

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A08756

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della fondazione «Fratelli Sacerdoti Ferdinando Antonio Conte e Salvatore Conte», in Tursi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 ottobre 2008, viene estinta la fondazione «Fratelli Sacerdoti Ferdinando Antonio Conte e Salvatore Conte», con sede in Tursi (Matera).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto al comune di Tursi (Matera) che lo utilizzerà ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'ente che recita: «...Nel caso in cui in futuro al fondazione non fosse più in grado di realizzare le finalità proprie il Vescovo ed il Consiglio di amministrazione formuleranno all'Autorità civile le proposte relative alla soppressione o estinzione ed alla conseguente devoluzione del patrimonio, sentito il sindaco di Tursi e tenendo presenti la volontà dei fondatori per le opere caritative e le attività socio-culturali, a sfondo religioso, in favore della popolazione di Tursi».

08A08753

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nella regione Campania

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -*septiesdecies*del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2, 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	PICCOLA STELA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07718690634	31/01/2001
2	L.A.M. - LAVORAZIONI ALLUMINI E METALLI - SOC. COOP. A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	04699640639	18/04/1985
3	SOC. COOP. A R.L. NUOVA ERCOLANO	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	04953520634	20/03/1986
4	CO.SE.CA. (COOPERATIVA SERVIZI CASAVATORE) SOC. COOP. S.R.L.	CASAVATORE (NA)	CAMPANIA	04678650633	29/03/1985
5	COOPERATIVA ARZANESE A R.L.	ARZANO (NA)	CAMPANIA	04692210638	10/04/1985
6	CRISS - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01526240633	22/03/1978
7	SOCIETA' COOPERATIVA MICHELA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01474460639	14/02/1978
8	EDIL MEC - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORRE ANNUNZIATA (NA)	CAMPANIA	04670630633	05/03/1985
9	EDIL-COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLARICCA (NA)	CAMPANIA	01788810636	05/06/1979
10	EDIL TREVIGLIO SOC. COOPERATIVA DI PROD. E LAV.	BACOLI (NA)	CAMPANIA	01805380639	18/04/1979
11	MONTE SOMMA COOP. A R.L.	OTTAVIANO (NA)	CAMPANIA	00531820637	19/02/1957
12	IL BENESSERE SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A R.L.	S.ANTIMO(NA)	CAMPANIA	00587230632	06/09/1962
13	ICCO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AFRAGOLA (NA)	CAMPANIA	01096220635	03/03/1969
14	LA CONCORDIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SOC. COOP. PROD. LAV. A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	00433920634	30/10/1968
15	COO.L.TUR. (SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E TURISMO A R.L.)	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04140810633	23/03/1983
16	COOPERATIVA CAMPANIA TRASPORTI A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	06072260638	20/03/1990
17	LUNAMMARE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VICO EQUENSE (NA)	CAMPANIA	03849721216	07/06/2000
18	ANTHIAS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VICO EQUENSE (NA)	CAMPANIA	03888851213	03/07/2000
19	TRIO TRANS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANTONIO ABATE (NA)	CAMPANIA	0376695218	22/01/2000
20	M.M.C. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07614070634	30/05/2000
21	CAR.SAN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ERCOLANO (NA)	CAMPANIA	03444130631	06/05/1981
22	LA DI FALCO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03476360635	10/06/1981
23	SOC. COOP. AGNENA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01494650631	13/02/1978
24	LA FRATTESE	FRATTAMAGGIORE (NA)	CAMPANIA	03264220637	05/07/1980
25	SOCIETA' COOPERATIVA GALASSIA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01526580632	06/04/1978
26	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - EDILFERRARO - A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04878820630	08/01/1986
27	FLORICOLA PONTE NUOVO COOP. S.R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	82009730639	22/02/1978
28	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARANO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	01433280631	14/12/1977
29	L'ANCAP (SOC. COOP. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORPI ARMATI DI POLIZIA) A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01878910635	08/10/1979
30	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GLOBAL SERVICE A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	07651220639	31/07/2000
31	ESCO TRANS SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07733600634	17/02/2001
32	COOPERATIVA SOLARIA A R.L.	ACERRA (NA)	CAMPANIA	04064281217	12/07/2001
33	SCUOLA BUS NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07760510631	23/04/2001
34	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA STABIA A R.L.	CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	04052981216	27/06/2001
35	TRANSPORT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	04001721218	28/03/2001
36	L'AURORA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOLA (NA)	CAMPANIA	04054561214	05/07/2001
37	COOP. MICHELANGELO A R.L. ASSISTANCE SERVICE	NAPOLI	CAMPANIA	06936770632	06/06/1995
38	NUOVA COOPERATIVA CENTRAL SECURITY A R.L.	CIMITILE (NA)	CAMPANIA	00433040615	23/01/2003
39	SANT'ANTIMO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	04121011219	30/11/2001
40	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MARIGLIANELLA (NA)	CAMPANIA	03995161217	02/03/2001
41	SOC. COOP. TORRE MARE A R.L.	TORRE DEL GRECO (NA)	CAMPANIA	03921061218	24/11/2000
42	PROPOSTESSENZIALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L - O.N.L.U.S.	SOMMA VESUVIANA (NA)	CAMPANIA	03989361211	13/03/2001
43	CENTRO DI CULTURA LUCIDA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ACERRA (NA)	CAMPANIA	03512041215	10/11/1997
44	LA.RIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07830310632	25/10/2001
45	SOCIETA' COOPERATIVA VICTORIA A R.L.	CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)	CAMPANIA	03781971217	17/01/2000
46	ECOLINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	02182340303	25/01/2001
47	PICCOLA SOC. COOP.VA NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE LA GINESTRA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07812440639	14/09/2001
48	SOCIETA' COOPERATIVA NOVA SPES A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07776020633	07/06/2001
49	GRAGNANO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	03863911214	06/04/2000
50	SORINO COSTRUZIONI PICCOLA SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04378361218	04/02/2003

08A08800

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nelle istituzioni, idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale, del «College del Mundo Costa Rica» - Costa Rica - America Centrale.

Con decreto direttore generale 7 novembre 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: del «College del Mundo Costa Rica» - Costa Rica - America Centrale.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A08806

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rapison»

Provvedimento n. 238 del 23 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario RAPISON soluzione iniettabile, nella confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100055021.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto:

variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura;

variazione tipo II: modifica dei tempi di attesa nel latte bovino.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la diminuzione del tempo di attesa per le carni bovine, suine, equine e il latte bovino.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carni e visceri:

bovini: 7 giorni;

suini: 2 giorni;

equini: 11 giorni;

latte:

bovini: 60 ore (5 mungiture).

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

È autorizzata altresì la variazione tipo I del medicinale veterinario suddetto concernente l'inserimento della validità dopo prima apertura pari a 28 giorni.

La validità or autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene al periodo di validità dopo apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08745

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Etrex»

Provvedimento n. 239 del 23 ottobre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ETREX, nelle confezioni:

50 mg/1 ml soluzione iniettabile, 10 fiale - A.I.C. n. 103704019;

50 mg compresse solubili, 30 compresse - A.I.C. n. 103704021;

50 mg compresse solubili, 100 compresse - A.I.C. n. 103704033.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, 19 - Milano - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

La fabbricazione del medicinale per uso veterinario sopraindicato viene ora così effettuata - Produzione, controllo e rilascio lotti: Abiogen Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via Meucci, 36.

Pertanto la ditta in indirizzo dovrà eliminare dagli stampatiillustrativi interessati i siti produttivi soppressi e precisamente:

Grünenthal GmbH, Stolberg Germania;

Farmaceutici Formenti S.p.a., Origgio (Varese).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08747

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cyclix Suini»

Decreto n. 74 del 31 ottobre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet Italia S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155 CYCLIX SUINI:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103764015.

è ora trasferita alla ditta Virbac SA con sede in lère Avenue, 2065M, L.I.D., 06516 Carros (Francia).

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Intervet International GmbH con sede in Unterschleissheim - Germania.

Le operazioni terminali di confezionamento ed il rilascio lotti (escluso controllo) sono effettuate anche dall'officina Virbac SA con sede in lère Avenue, 2065M, LI.D.,06516 Carros (Francia).

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hostamox L.A.».

Decreto n. 75 del 31 ottobre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet International, con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

HOSTAMOX L.A.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102255015,

è ora trasferita alla ditta Bimeda Chemicals Export, divisione della Cross Vetpharm Group Ltd, con sede in Broomhill Road Dublino 24 Irlanda

Produzione: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Bimeda Chemicals Ltd - Broomhill Road - Dublino 24 Irlanda.

Nuova denominazione: la specialità medicinale è ora denominata BIMOXYL L.A.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cobactan DC»

Decreto n. 76 del 31 ottobre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

COBACTAN DC:

scatola 4 siringhe - A.I.C. n. 103706014;

scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 103706026;

scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 103706038,

è ora trasferita alla ditta Virbac SA, con sede in 1ère Avenue, 2065M, LI.D., 06516 Carros (Francia).

Produzione: la produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuate dalla Intervet International GmbH - Unterschleissheim (Germania).

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flunifen»

Provvedimento n. 255 del 6 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario FLUNIFEN nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102978018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102978020.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive del prodotto finito compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, limitatamente alle confezioni sopra indicate, concernente l'aggiunta del sito produttivo Ceva Santè Animale, Z.I. La Balliestiere - B.P. 126, 33501 Libourne Cedex - Francia per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08839

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Dervaxymyxo».

Provvedimento n. 258 del 10 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DERVAXYMIXO SG33 vaccino liofilizzato, a virus vivi attenuati contro la mixomatosi dei conigli-ceppo SG33 - nelle confezioni:

flacone 20 dosi + flacone diluente 2 ml - A.I.C. n. 102292012;

flacone 40 dosi + flacone diluente 4 ml - A.I.C. n. 102292024;

flacone 10 dosi + flacone diluente 1 ml - A.I.C. n. 102292036;

10 flaconi da 10 dosi + 10 flaconi diluente 1 ml - A.I.C. n. 102292048;

10 flaconi da 20 dosi + 10 flaconi diluente 2 ml - A.I.C. n. 102292051;

10 flaconi da 40 dosi + 10 flaconi diluente 4 ml - A.I.C. n. 102292063.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione tipo II: aggiunta nuovo sito produttivo del prodotto finito.

Variazione tipo II: modifica delle dimensioni del lotto di produzione del prodotto finito.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un nuovo sito di produzione del prodotto finito, oltre ai due siti già autorizzati (Merial - Chignolo Po (PV) - Italia; Merial - Lyon Gerland, Lione-Francia), di seguito indicato: Merial Laboratoire de Porte des Alpes, 99 rue de l'aviation - 69800 Saint-Priest - Francia.

È autorizzata altresì la variazione tipo II del medicinale veterinario suddetto concernente l'aumento delle dimensioni del lotto di produzione da 50.000 a 180.000 flaconi di vaccino.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08837

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) - Parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2007.

Il giorno 18 novembre 2008 alle ore 9,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri .... Firmato.

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL FP Firmato	CGIL Firmato
CISL FPS Firmato	CISL Firmato
UIL PA Firmato	UIL Firmato
UGL FEDEP Firmato	UGL Firmato
COBAS PI Non firma	COBAS Non firma

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

———

ALLEGATO

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (d'ora in avanti CNEL).

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza del CNEL con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CNEL entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del CNEL sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli articoli 47 e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.

TITOLO II

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 3.

Conferma dell'ordinamento professionale

1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 18 luglio 2006, con le modifiche di seguito riportate.

2. All'art. 15 del CCNL del 18 luglio 2006 (Progressione all'interno del sistema di classificazione), è aggiunto il seguente comma:

«2. Le progressioni di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)* devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire».

3. All'art. 16 del CCNL 18 luglio 2006 (Progressioni verticali tra le aree), è aggiunto il seguente comma:

«6 Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 60, comma 1, lettera *a)* e *b)* (sanzioni e procedimento disciplinare), del CCNL 14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 18 luglio 2006, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado».

4. All'art. 18 del CCNL del 18 luglio 2006 (sviluppi economici all'interno delle aree), è aggiunto il seguente comma:

«5. La contrattazione integrativa determina un periodo minimo di permanenza nella fascia retributiva, non inferiore a due anni, necessario per il passaggio alla fascia immediatamente superiore».

5. All'art. 19, comma 4 del CCNL del 18 luglio 2006 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area), dopo le parole «sviluppo economico» è aggiunto il seguente periodo:

«Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare».

6. All'art. 19 del CCNL del 18 luglio 2006 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area), è aggiunto il seguente comma:

«5. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 60, comma 1, lettera *a)* e *b)* (sanzioni e procedimento disciplinare), del CCNL 14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 18 luglio 2006, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado».

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Art. 4.

Obiettivi di carattere generale

1. Al fine di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo sempre più mirato ai compiti istituzionali, nonché di perseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi resi, il CNEL, nell'ambito delle linee generali di indirizzo e del sistema delle relazioni sindacali, individua idonei strumenti che consentono di valutare la qualità dell'attività svolta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. A tal fine, sono potenziati i sistemi di misurazione, verifica ed incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

2. L'ampliamento e la diffusione di metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa costituiscono la base dei processi di rinnovamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. La misurazione dei servizi erogati costituisce lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative.

4. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e l'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le parti convengono sull'opportunità di definire adeguati meccanismi diretti a regolare ed indirizzare i comportamenti e le azioni dell'amministrazione al fine di verificare la qualità e i livelli delle prestazioni dei dipendenti, mediante idonei strumenti che valorizzino il merito, l'impegno e la produttività.

5. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e funzionale per la diffusione della cultura della misurazione e per l'introduzione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi e valutazioni delle prestazioni del personale, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi, orientate ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della qualità dei servizi.

Art. 5.

Valutazione dell'apporto individuale

1. La valutazione dei dipendenti è componente essenziale del rapporto di lavoro ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale degli stessi, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente sistema delle relazioni sindacali. La valutazione dell'apporto individuale tiene conto dei parametri individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 (contrattazione integrativa) del CCNL del 14 febbraio 2001.

2. Ai fini della valorizzazione delle competenze e delle capacità professionali, la valutazione, oltre che dei parametri individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL del 14 febbraio 2001, tiene conto, quale titolo aggiuntivo, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali, del contributo fornito dal dipendente attraverso proposte ed iniziative innovative finalizzate, in un'ottica di miglioramento continuo dell'organizzazione, a razionalizzare i sistemi organizzativi e/o ad individuare soluzioni che consentano di far fronte a specifiche problematiche e/o a semplificare i processi di lavoro e/o a migliorare i servizi e le prestazioni erogate.

3. La valutazione, per le finalità di cui all'art. 6, comma 7, secondo alinea, deve comunque rispettare i seguenti principi:

individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;

verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni; di tali verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;

verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;

oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati;

partecipazione dei valutati al procedimento;

contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui, anche con l'assistenza di un rappresentante sindacale.

4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla efficienza del CNEL, il livello di professionalità conseguito e il grado di responsabilità esercitato, occorre tener presente:

l'acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche obbligatori, specificatamente attivati, oppure all'introduzione di tecniche innovative nei vari settori di attività o all'uso di nuove tecnologie;

l'acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione all'organizzazione dell'ente, quali ad esempio, l'esperienza maturata in altri settori di attività.

Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e gestionali adottati dall'Ente.

Art. 6.

Politiche di incentivazione della produttività

1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici, formulano, in relazione alle risorse finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale, tenendo presente i risultati conseguiti nell'anno precedente, nell'ottica di un progressivo miglioramento dell'attività del CNEL. Le materie di cui al presente comma sono oggetto di contrattazione integrativa.

2. Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati al conseguimento dei seguenti risultati:

a) il potenziamento dei servizi attraverso il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali;

b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;

c) l'accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;

d) il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi interni.

3. Il dirigente, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa, adibisce i dipendenti alle iniziative e ai progetti di cui ai commi precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione, l'attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce gli obiettivi individuali e collettivi, assicurando la conoscenza degli stessi da parte di ciascun dipendente.

4. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

5. I criteri per l'erogazione delle componenti accessorie correlate ai risultati da attribuire ai dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, sono definiti dalla contrattazione integrativa secondo le modalità di cui all'art. 4 del CCNL del 14 febbraio 2001, garantendo adeguate risorse per il conseguimento di obiettivi di efficienza; si conferma il rafforzamento del collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.

6. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori in un'unica soluzione a conclusione del periodico processo di verifica dei risultati oppure in base a successivi stati di avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.

7. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 4 (obiettivi di carattere generale) e nell'ambito dell'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva e individuale per il miglioramento dei servizi, indicati dall'art. 72 (Utilizzo del fondo unico) del CCNL 14 febbraio 2001, la contrattazione integrativa prevede i seguenti criteri:

il 30% delle risorse del FUA, di cui all'art. 71, comma 1, lettera *e)* (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, è destinato al grado di attuazione delle direttive e degli obiettivi prefissati;

il 20% delle risorse del FUA, di cui all'art. 71, comma 1, lettera *e)* (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, è destinato al merito ed all'impegno individuale.

8. L'incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed in via preventiva, dall'Ente con i dirigenti responsabili delle strutture.

9. I compensi relativi alla produttività collettiva e individuale, di cui al presente articolo, poiché non sono attribuibili sulla base di automatismi, devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla normale prestazione lavorativa.

10. I risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'utilizzazione delle risorse di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno.

11. Nell'ambito dell'attività dell'osservatorio sulla contrattazione integrativa istituito presso l'ARAN in relazione a quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo un anno di sperimentazione dei sistemi incentivanti di cui al presente articolo, sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza degli stessi con gli obiettivi prefissati.

Capo II
FORMAZIONE

Art. 7.
Principi generali e finalità della formazione

1. L'art. 48 (La formazione: obiettivi e strumenti) del CCNL 14 febbraio 2001, come modificato dall'art. 24 del CCNL 18 luglio 2006, è sostituito dal seguente:

«1. Nel quadro evolutivo dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività del CNEL.

2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane si evidenzia la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in formazione, in quanto leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento delle organizzazioni pubbliche.

3. L'accrescimento e l'aggiornamento delle competenze professionali sono perciò assunti dall'Ente come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale, nonché per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità.

4. La formazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche adottate dall'Ente, assumendo, altresì, rilevanza fondamentale nel quadro di una politica del personale improntata a dare motivazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscimento degli apporti individuali.

5. La formazione rappresenta, altresì, la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell'ottica del miglioramento del CNEL.Le attività di formazione sono in particolare rivolte a:

valorizzare il patrimonio professionale presente;

assicurare il supporto conoscitivo al fine di garantire l'operatività dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;

garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;

favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell'affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;

incentivare comportamenti innovativi che consentanol'ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.».

Art. 8.
Destinatari e procedure della formazione

1. Dopo l'art. 48 (La formazione: obiettivi e strumenti) del CCNL 14 febbraio 2001, è aggiunto il seguente art. 48-*bis* (Destinatari e procedure della formazione):

«1. L'attività formativa si realizza attraverso piani e programmi formativi, di addestramento, aggiornamento e qualificazione, secondo percorsi definiti in conformità delle linee di indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 (contrattazione integrativa), comma 3, lettera C, del CCNL 14 febbraio 2001. I suddetti piani e programmi, in coerenza con l'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, sono definiti attraverso l'analisi dei fabbisogni formativi rilevati, in relazione alle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, ai processi di mobilità, ai processi di reclutamento di nuovo personale, ai programmi di sviluppo della qualità dei servizi, alle esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione professionale del personale. Gli stessi piani e programmi individuano anche le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento nazionali o comunitari, nonché i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6, che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività programmate.

2. La formazione del personale di nuova assunzione viene effettuata mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata coerente con le attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'ente ai sensi del comma 1.

3. Il personale comandato o fuori ruolo effettua la propria formazione nelle amministrazioni di appartenenza, salvo per i corsi di cui al comma 4, lettera *b)*.

4 I programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:

a) le attività di formazione di base che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato, da parte dei soggetti che l'hanno attuata;

b) i corsi di aggiornamento finalizzati all'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione;

c) i percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale collegati alle progressioni dei dipendenti all'interno del sistema di classificazione.

5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, correlata agli specifici contesti di lavoro nonché a programmi di riqualificazione ad alto sviluppo informatico e tecnologico, la programmazione di cui al comma 1 definisce specifiche misure per realizzare iniziative di formazione a distanza, nonché attività formative basate su metodologie innovative, come ad esempio la formazione sul posto di lavoro, la formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), le comunità di apprendimento e le comunità di pratica.

6. Nell'attuazione dei programmi delle suddette attività formative, il CNEL si avvale della collaborazione della agenzia per la formazione, degli istituti e delle scuole di formazione pubblici, delle università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore. La predisposizione dei programmi concernenti sistemi informativi destinati al personale informatico è realizzata in conformità agli indirizzi ed alle direttive in materia emanate ai sensi dell'art. 7, lettera *e)* del decreto legislativo del 12 febbraio 1993, n. 39.

7. L'Ente può assumere iniziative finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati, con altri enti del comparto, anche al fine di certificare lo sviluppo e la qualità degli standard dei processi formativi. Può inoltre promuovere iniziative ed indagini di interesse comune, anche in riferimento al processo di informatizzazione della pubblica amministrazione ed alla realizzazione dei progetti promossi dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

8. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, il CNEL utilizza le risorse disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 14/1995 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali, ad esempio, il decreto legislativo del 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero da particolari disposizioni comunitarie.

9. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dello stesso ente.

10. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ove ne sussistano i presupposti.

11. Il CNEL individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3. lettera *c)* (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 14 febbraio 2001 e verificati ai sensi dell'art. 6, lettera *A)* (Sistema di partecipazione - Informazione) del medesimo CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Per le necessità formative riguardanti personale di elevata qualificazione ovvero relative a materie attinenti le specifiche mansioni svolte, i dipendenti direttamente interessati hanno la facoltà di frequentare su loro richiesta motivata, corsi specifici anche non previsti dai programmi dell'Ente, fruendo di permessi non retribuiti, ai sensi delle vigenti normative in materia.

13. Il CNEL, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) comma 1, del CCNL del 14 febbraio 2001, possono costituire un ente bilaterale per la formazione.

14. Fino alla costituzione dell'ente bilaterale di cui al comma 13, continua ad operare la Commissione bilaterale costituita, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del CCNL del 14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 24 del CCNL del 18 luglio 2006, di cui sono confermate le seguenti funzioni:

a) acquisire dal CNEL gli elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;

b) formulare proposte in materia di formazione ed aggiornamento del personale, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento al comma 1;

c) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sulla utilizzazione delle risorse stanziate, anche con riferimento ai risultati della contrattazione integrativa.

15. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai processi di riorganizzazione e dall'utilizzo di fondi comunitari. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.».

Capo III

NORME DISCIPLINARI

Art. 9.

Codice disciplinare

1 L'art. 61 (Codice disciplinare) del CCNL del 14 febbraio 2001, come modificato dall'art. 28 del CCNL del 18 luglio 2006, è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:

a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:

alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;

al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;

al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;

al comportamento verso gli utenti;

b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma;

c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;

d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi del CNEL o di terzi;

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio del CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) insufficiente rendimento.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio del CNEL e destinato ad attività sociali.

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni si applica per:

a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

c) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;

d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;

e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti, dipendenti o terzi;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 legge n. 300 del 1970;

g) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;

b) assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici giorni;

c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza del CNEL o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;

d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;

g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;

h) alterchi con vie di fatto di particolari gravità negli ambienti di lavoro, anche con utenti, dipendenti o terzi;

i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato danno grave all'Ente, agli utenti o a terzi.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 77 (retribuzione e sue definizioni), comma 2, lettera *a)*, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lettera *a)*;

b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera *d)*;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;

h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.

6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato:

per i delitti indicati nell'art. 1, commi 1 e 4-*septies*, lettere *a)*, *b)* limitatamente all'art. 316 del codice penale, *c)* ed *e)* della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

f) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

7. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 57 (doveri del dipendente), quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

8. Le modifiche apportate al codice disciplinare di cui al presente articolo, devono essere obbligatoriamente affisse in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applicano dal 15º giorno successivo a quello della affissione.».

Art. 10.

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. L'art. 62-*bis* (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 14 febbraio 2001 introdotto dal CCNL del 18 luglio 2006, è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale il CNEL inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione, e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall'esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all'art. 61 (codice disciplinare) comma 6. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando il CNEL venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente, per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del presente articolo, è riattivato entro centottanta giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro centoventi giorni dalla sua riattivazione.

4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi centoventi giorni dalla sua riattivazione.

5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 61 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 5, lettera *h)* e 6, lettera *b)* ed *e)*, non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.

6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o « l'imputato non lo ha commesso», si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l'assoluzione sia motivata «perché il fatto non costituisce illecito penale» non escludendo, quindi, la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

7. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pronunciata con la formula «perché il fatto non sussiste», ovvero «perché l'imputato non lo ha commesso» si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stato proscioglimento, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato «perché il fatto non costituisce reato» non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna, trova applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 61 (codice disciplinare), comma 5, lettera *h)* e comma 6, lettera *b)*, *e)* ed *f)*, e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.».

Art. 11.

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. L'art. 63 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 14 febbraio 2001, come modificato dall'art. 30 del CCNL del 18 luglio 2006, è sostituito dal seguente:

«1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

2. Il CNEL, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 61 (codice disciplinare), commi 5 e 6.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall'art. 1, commi 1 e 4 -*septies*, lettera *a)*, *b)* limitatamente all'art. 316 del codice penale, *c)* ed *e)* della legge n. 16 del 1992.

5. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1 della citata legge n. 97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 62 -*bis*(rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 77 (retribuzione e sue definizioni), comma 2, lettera *a)*, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula «il fatto non sussiste», «non costituisce illecito penale» o «l'imputato non lo ha commesso», quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 62-*bis* (rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), comma 6, secondo periodo, e comma 7, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata e il dipendente riammesso in servizio, salvo che, per i reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 61 (codice disciplinare), l'Ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'Ente stesso. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all'esito del procedimento penale.».

Capo IV

NORME FINALI

Art. 12.

Disposizioni particolari

1. Il comma 2 dell'art. 21 del CCNL del 14 febbraio 2001, è così sostituito:

«A domanda del dipendente sono inoltre concesse, nell'anno, diciotto ore di permesso retribuito per particolari motivi personali e familiari debitamente documentati».

2. Al comma 3 dell'art. 41 (Orario di lavoro) del CCNL 14 febbraio 2001, sono soppresse le parole «l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore».

3. Il comma 5 dell'art. 46 (Reperibilità) del CCNL 14 febbraio 2001, è sostituito dal seguente:

«5. Il periodo di reperibilità di dodici ore continuative è remunerato con un compenso compreso tra e 7,74 ed e 17,50, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità. In tale ultimo caso, l'importo, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione integrativa, è maggiorato del 10% e, comunque, non potrà essere superiore all'importo massimo stabilito dal presente comma.».

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 13.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2, tabella A, del CCNL del 15 giugno 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.

Art. 14.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui agli articoli 61, comma 4 (codice disciplinare) e 63, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), del CCNL del 14 febbraio 2001, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 13 (stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3, dell'art. 36 (effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 18 luglio 2006.

Capo II

Art. 15.

Indennità di amministrazione

1. L'indennità di cui all'art. 5 del CCNL 15 giugno 2007 è incrementata, con decorrenza 1º gennaio 2007, nelle misure indicate nella tabella C.

Art. 16.

Integrazione della disciplina del Fondo unico

1. Con decorrenza 31 dicembre 2007, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di cui all'art. 71 (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001 è incrementato di un importo pari ad e 11,71 mensili pro-capite per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2005.

2. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 72, comma 2, lettera *c)* (Utilizzo del Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, in base al quale i passaggi di sviluppo economico nell'ambito di ciascuna area, sono finanziati esclusivamente dalle risorse del fondo unico di cui all'art. 71 (Fondo unico) del medesimo CCNL. In tal senso, la contrattazione collettiva integrativa individua, nell'ambito dello stesso fondo, le risorse da destinare al finanziamento degli sviluppi economici di cui al medesimo art. 18 (sviluppi economici all'interno delle aree) del CCNL del 18 luglio 2006. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il fondo viene ridotto delle somme corrispondenti. Dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area del dipendente, viene riassegnato al fondo, fatte salve le disposizioni di legge in vigore, il differenziale tra il livello retributivo posseduto ed il livello iniziale dell'area di appartenenza.

Capo III

NORME FINALI DI PARTE ECONOMICA

Art. 17.

Disposizioni particolari di parte economica

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 alla fascia retributiva A3 è riconosciuto un ulteriore incremento annuo lordo al fine di equipararne il valore economico a quello della fascia retributiva B1, come previsto dalla tabella B.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	dal 1.1.2006	dal 1.1.07
C5	12,95	136,41
C4	12,31	124,80
C3	11,47	117,28
C2	10,45	106,78
C1	9,54	97,67
B4	9,54	97,67
B3	9,23	94,94
B2	8,73	91,01
B1	8,21	84,62
A3	8,21	84,62
A2	7,81	80,46
A1	7,39	76,19

(1) L'incremento a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe quello corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Dal 1.1.2006	Dal 1.1.2007
C5	26.043,05	27.524,57
C4	24.753,77	26.103,65
C3	23.057,22	24.326,94
C2	21.001,55	22.157,51
C1	19.179,40	20.236,96
B4	19.179,40	20.236,96
B3	18.552,17	19.580,69
B2	17.552,60	18.539,96
B1	16.515,54	17.432,46
A3	16.362,11	17.432,46
A2	15.698,31	16.570,11
A1	14.864,39	15.689,99

Tabella C

Incrementi mensili indennità di amministrazione

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Incremento mensile dal 1.1.2007	Nuovo valore annuale al 1.1.2007
C5	6,71	8.718,12
C4	6,42	8.707,44
C3	5,93	8.690,76
C2	5,45	8.109,00
C1	4,96	7.799,28
B4	4,96	6.720,84
B3	4,77	6.714,96
B2	4,57	6.706,56
B1	4,28	6.426,12
A3	4,28	5.658,12
A2	4,09	5.653,44
A1	3,79	5.624,04

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

L'Aran precisa che l'applicazione della disciplina contrattuale avverrà nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano che, nelle more della definizione della disciplina contrattuale ed in attuazione del principio generale di estensione analogica delle norme, nel caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lettera *f)*, comma 6, dell'art. 61 (codice disciplinare) del CCNL del 14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 9 del presente CCNL, trovi applicazione la disposizione di cui al comma 9 dell'art. 62-*bis* (rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 14 febbraio 2001, come introdotto dal CCNL del 18 luglio 2006 e sostituito dall'art. 10 del presente CCNL, in materia di riammissione in servizio.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano che nel caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato del dipendente cui sia stata comminata la sanzione del licenziamento per le fattispecie di cui alla lettera *f)* comma 6, dell'art. 61 (codice disciplinare) del CCNL del 14 febbraio 2001, come sostituito dal presente CCNL, trovi applicazione la disciplina generale contenuta nella legge n. 300 del 1970, in materia di risarcimento, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

In coerenza con l'analoga dichiarazione sottoscritta in sede di Contratto collettivo quadro per la definizione dei Comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, in considerazione dell'importanza di snellire ed accelerare il complesso delle procedure di contrattazione pubblica, le parti sottolineano l'opportunità di una riconduzione degli Enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, quindi, nello specifico del CNEL, all'interno dei comparti ed aree di contrattazione di cui all'art. 40 dello stesso decreto, e ritengono che le obiettive specificità possano trovare la giusta tutela nei CCNL di comparto e, in particolare, nelle sessioni di contrattazione integrativa.

Pertanto, i dichiaranti sollecitano l'adozione di uno o più coerenti provvedimenti modificatori del dettato dell'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

08A08754

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-277) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.